

Codice A1817B

D.D. 7 giugno 2022, n. 1612

Nulla osta ai soli fini idraulici lacuali ed autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per l'occupazione con tubazione per piccola derivazione d'acqua ad uso civile in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Stresa (VB) interessante ed antistante le aree censite al N.C.T. mappali 203, 242 (ex 189/parte) e 243 (ex 189/parte) del Foglio n. 16. Richiedente: S.I.A.L.M. S.p.a. - Hotel Regina Palace.



ATTO DD 1612/A1817B/2022

DEL 07/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta ai soli fini idraulici lacuali ed autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per l'occupazione con tubazione per piccola derivazione d'acqua ad uso civile in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Stresa (VB) interessante ed antistante le aree censite al N.C.T. mappali 203, 242 (ex 189/parte) e 243 (ex 189/parte) del Foglio n. 16.

Richiedente: S.I.A.L.M. S.p.a. - Hotel Regina Palace.

In data 06/05/2022 con nota PEC protocollo n° 7380 (prot. di ricevimento n. 19306/A1817B del 09/05/2022) la società S.I.A.L.M. S.p.a., ha presentato, tramite l'Ufficio Derivazioni della Provincia del VCO - Settore V - Ambiente e Georisorse - Servizio Georisorse VIA Energia - Ufficio Derivazioni - Acque Minerali e Termali, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza inerente il nulla osta ai soli fini idraulici lacuali ed autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per l'occupazione con tubazione per piccola derivazione d'acqua ad uso civile in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Stresa (VB) interessante le aree censite al N.C.T. mappali 203, 242 (ex 189/parte) e 243 (ex 189/parte) del Foglio n. 16.

All'istanza sono allegati i file degli elaborati grafici di competenza pervenuti e firmati digitalmente dall'Arch. S. Ubiali e dalla Geol. S. Casucci in base ai quali è prevista l'occupazione dell'area.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

A seguito del sopralluogo, dall'esame degli elaborati presentati, a seguito del parere favorevole espresso dalla N.L.M. con nota n° 3802 del 06/06/2022 (nostro protocollo di ricevimento n°

23446/A1817B del 06/06/2022) l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico e per quanto riguarda le interferenze con la navigazione. Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,
nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore e rilevato che non sussistono ragioni ostative, per quanto attiene alla disciplina della navigazione, non costituendo l'occupazione dello specchio acqueo intralcio alla navigazione

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- Codice della navigazione R.D. 30/03/1942 n. 327 ed il Regolamento per la navigazione interna D.P.R. 28.6.1949 n. 631;
- legge regionale 17/01/2008, n. 2;
- D.P.G.R. n. 1/R in data 29/03/2002 - "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali";
- regolamento regionale recante "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, c. 1, lett j) della legge regionale 17/01/2008, n. 2)", emanato con D.P.G.R. . 28/07/2009, n. 13/R;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013

determina

- di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l'acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, la Società S.I.A.L.M. S.p.a. all'occupazione con tubazione per piccola derivazione d'acqua ad uso civile in area demaniale del Lago Maggiore interessante ed antistante le aree censite al N.C.T. mappali 203, 242 (ex 189/parte) e 243 (ex 189/parte) del Foglio 16 del Comune di Stresa (VB);
- che nulla osta, ai soli fini idraulici lacuali, affinché al richiedente possa essere rilasciata l'autorizzazione per la realizzazione delle opere di cui al punto precedente, in Comune di Stresa (VB);

L'occupazione dovrà essere realizzata nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei file allegati all'istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza

delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere stesse;
2. il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente nulla osta;
3. le tubazioni di presa e restituzione devono essere vincolate in modo tale da garantire l'ancoraggio delle stesse e dovranno dare la massima garanzia di solidità al fine di evitare pericolo di deriva;
4. i sistemi di zavorra e/o ancoraggio delle tubazioni dovranno essere in grado di garantire la stabilità delle stesse e queste dovranno essere assicurate in modo che il loro ancoraggio non venga meno, in particolare dovrà essere verificata la loro stabilità considerando le condizioni particolari al contorno tra cui le sollecitazioni esterne provocate dalle eliche dei traghetti considerando le rotte di attracco degli stessi;
5. nel tratto tombinato dovrà essere posta particolare cura nella callottatura delle tubazioni facendo particolare attenzione alla profondità di imposta delle stesse che non devono creare turbativa al regolare decorso delle acque di monte anche considerando la possibile erosione del fondo alveo;
6. l'opera di presa dovrà essere posizionata ad una profondità tale da garantire il prelievo d'acqua in relazione alle escursioni di quota delle acque del Lago Maggiore e non interferire con le quote di pescaggio dei traghetti considerando le loro linee d'attracco;
7. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
8. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
9. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

I funzionari estensori:

Ing. F. Campagnoni

Arch. D. Dimauro

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'